



COMUNE DI PIORACO

Provincia di Macerata

Largo G. Leopardi 1 – 62025 PIORACO – Tel 0737/42142 – Fax 0737/42485 – www.comune.pioraco.mc.it

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) Pagamento saldo 2012

TERMINE DI SCADENZA

I contribuenti sono tenuti ad effettuare entro il 17 dicembre 2012 il versamento del saldo dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2012, con conguaglio sulla prima rata, ovvero, per chi avesse effettuato il pagamento dell'imposta relativa all'abitazione principale e pertinenze, sulle eventuali due rate precedenti.

ALIQUOTE DETERMINATE PER IL CORRENTE ANNO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9 DEL 29/06/2012

| ALIQUOTE | TIPOLOGIA IMMOBILI |
|----------------------------|--|
| <u>5 per mille</u> (0,5%) | <ul style="list-style-type: none">➤ Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (PRIMA CASA) nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;➤ Pertinenze dell'abitazione principale (C/2, C/6, C/7), nella misura massima di una per ciascuna delle categorie. |
| <u>9 per mille</u> (0,9 %) | Unità immobiliare diversa dall'abitazione principale e relative pertinenze (SECONDA CASA , aree fabbricabili etc..) |
| <u>2 per mille</u> (0,2 %) | Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3bis del D.L. n°557/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n°133/1994 |

MODALITA' DI VERSAMENTO

I contribuenti possono versare il saldo dell'I.M.U. presso gli sportelli bancari o postali, tramite **modello F24** inserendo **G690** come codice del Comune di Pioraco.

CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24

| | |
|-------------|---|
| 3912 | IMU per abitazione principale e pertinenze – quota Comune |
| 3913 | IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota Comune |
| 3914 | IMU per i terreni – quota Comune |
| 3915 | IMU per i terreni – quota Stato |
| 3916 | IMU per aree fabbricabili – quota Comune |
| 3917 | IMU per aree fabbricabili – quota Stato |
| 3918 | IMU per altri fabbricati – quota Comune |
| 3919 | IMU per altri fabbricati – quota Stato |

DETRAZIONE D'IMPOSTA

La **DETRAZIONE** di imposta va applicata fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Ad esempio, se l'immobile posseduto dal contribuente per l'intero 2012 fosse destinato ad abitazione principale per soli 6 mesi, la detrazione deve essere applicata al 50% del suo ammontare.

Oltre che rapportata ai mesi di destinazione, la detrazione deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più soggetti passivi che dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento. Ad esempio, qualora l'immobile fosse posseduto per intero nel 2012 ma da due contribuenti (uno con quota del 75%, l'altro con quota del 25%) la detrazione, per ciascuno dei due contribuenti, deve essere applicata al 50% del suo ammontare. Ed ancora, qualora uno dei due contribuenti dell'esempio sopra riportato non abitasse l'immobile che possiede (per una quota), la detrazione andrà applicata, per l'intero, dal contribuente che possiede l'immobile (sempre per una quota) a titolo di abitazione principale.

| DETRAZIONE D'IMPOSTA | TIPOLOGIA IMMOBILI |
|----------------------|--|
| € 200,00 | Abitazione principale, abitazioni assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze |
| € 200,00 | Per l'unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari |
| € 50,00 | Per ogni figlio, d'età non superiore a 26 anni compiuti, avente dimora abituale e residenza anagrafica nell'abitazione principale. La detrazione non può essere superiore complessivamente ad € 400,00 |

OMESSO (TOTALE O PARZIALE) O RITARDATO VERSAMENTO

In caso di omesso (totale o parziale) o ritardato versamento è prevista la sanzione pari al **30%** dell' imposta dovuta, unitamente agli interessi moratori.

I contribuenti, però, possono avvalersi del **ravvedimento operoso** (art. 13 del D.lgs. n°472 /1997 e art. 23, comma 1, della L.n°111/2011) per regolarizzare spontaneamente la propria posizione IMU, in caso di omesso, parziale, tardivo o infedele versamento dell' imposta municipale propria, senza dover incorrere a sanzioni più pesanti elevate a seguito di accertamento formale da parte dell' Amministrazione Comunale. Condizioni fondamentali per usufruire del ravvedimento sono:

- la violazione non deve essere stata contestata e notificata
- non siano già state attivate dall' Amministrazione ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento
- limite temporale massimo: 1 ANNO dalla data della violazione

I contribuenti che vogliono avvalersi del **ravvedimento operoso** per mancato, parziale o tardivo versamento dell' acconto IMU possono utilizzare gli **stessi codici tributo istituiti per il pagamento dell' imposta tramite il modello F24, pagando sanzioni ed interessi unitamente all' imposta dovuta**. Naturalmente è necessario specificare che tributo, sanzione ed interessi nella misura del 2,5% per il 2012, su base annua, con maturazione giorno per giorno (D.M. 12/12/11 del Ministro dell' Economia e delle Finanze), sono versati a titolo di ravvedimento, barrando la relativa casella. Occorre indicare il codice riferito all' oggetto dell' imposta che si intende regolarizzare (fabbricati, aree fabbricabili) e all' Ente al quale il versamento è diretto (Stato, Comune).

TIPOLOGIE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

| RAVVEDIMENTO | SANZIONE | TEMPISTICA |
|---------------|---------------------------------|--|
| SPRINT | 1/15 del minimo (30%) =0,2% | Sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo dal 1° al 14° giorno dalla violazione |
| BREVE | 1/10 del minimo (30%) = 3% | Sanzione del 3% entro 30 giorni dalla violazione |
| LUNGO | 1/8 del minimo (30%) = 3,75% | Sanzione del 3,75% dal 30° giorno ed entro 1 anno dalla violazione |

DICHIARAZIONE AI FINI IMU

Non sussiste obbligo di dichiarazione per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell' Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), purchè compatibile con la normativa inerente l' IMU.

Tutti coloro i quali, invece, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione, perché precedentemente non avevano presentato una dichiarazione ICI compatibile o a seguito di eventi modificativi rilevanti ai fini della determinazione dell' imposta verificatisi a partire dal 01/01/2012, sono tenuti a presentare la dichiarazione **entro il**

28 febbraio 2013

Le eventuali variazioni intervenute dopo tale data vanno dichiarate entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell' imposta.

PER EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL' UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI PIORACO.